

Allegato "A" al n. 87823/28001 di repertorio

STATUTO della SOCIETA'
"Marcolin S.p.A."

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

- 1.** E' costituita una società per azioni denominata:
"Marcolin S.p.A."

Articolo 2 - Oggetto della Società

- 2.1.** La Società ha per oggetto:

- A -

- lo studio, la progettazione - per conto proprio - la lavorazione, la produzione, il commercio, la distribuzione di occhiali da vista e da sole, anche sportivi, di montature per occhiali e dei relativi componenti e semilavorati in metallo, plastica ed in qualsiasi altro materiale idoneo all'uso, nonché di prodotti e materiali ottici ed affini in genere;
- l'affitto, l'acquisizione e la gestione commerciale ed industriale di imprese o rami di impresa aventi oggetto e finalità connesse, complementari od affini all'industria ottica e/o dell'occhiale;
- l'assunzione, in via non prevalente, di partecipazioni, interessenze in altre società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- la prestazione di servizi tecnici, produttivi, commerciali, amministrativi e finanziari alle società partecipate e/o interessate;
- il trasporto per conto proprio e di terzi.

- B -

il finanziamento, il coordinamento tecnico, commerciale, industriale, finanziario e gestionale delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente; la prestazione di servizi (a titolo oneroso o gratuito) a favore delle società o enti cui partecipa, direttamente e/o indirettamente, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo i servizi nei seguenti settori: commerciale, vendite, reti di distribuzione, rapporti con società partecipate, gestionale, industriale, tecnico, produzione, ricerca e sviluppo, know-how, brevetti e proprietà intellettuale in genere, tributario, assicurazioni, elaborazione e gestione informatica, approvvigionamenti, segreteria societaria, amministrazione del personale, sicurezza e protezione ambientale, rapporti e relazioni con le autorità amministrative centrali e periferiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari - esclusa ogni attività finanziaria e di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico riservata ai sensi di legge - ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggettosociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi nonché acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente

Articolo 3 - Sede

- 3.1.** La Società ha sede in Longarone (BL).

3.2. Potranno essere istituite, modificate e/o sopresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, magazzini, uffici e altre unità locali comunque denominate con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato nel precedente articolo

3.1 del presente statuto.

3.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2. La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è di euro 35.902.749,82,00 (trentacinquemilioni novecentoduemila sttecentoquarantanove virgola ottantadue) ed è diviso in numero 61.458.375.= (sessantunomilioni quattrocentocinquantottomila trecentosettantacinque) azioni, senza valore nominale.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.

5.3. L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., la facoltà di deliberare aumenti di capitale sociale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili con o senza warrant.

5.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte nei termini e nei modi che reputerà più convenienti.

5.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. (nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ.) anche mediante assegnazione a singoli azionisti o gruppi di azionisti di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre società, aziende ed imprese nelle quali la Società abbia compartecipazione.

Articolo 6 - Azioni

6.1. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

6.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.3. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I finanziamenti dei soci con diritto a restituzione della somma versata, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, possono essere effettuati a favore della Società, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle norme invigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività diraccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia ein particolare dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994.

7.2. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 8 – Obbligazioni e strumenti finanziari

8. La Società, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni purché si tratti di obbligazioni nominative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Articolo 9 - Recesso

9.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società in relazione alle cause inderogabili previste dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.2. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 10 - Convocazione

10.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

10.2. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o in un altro Stato facente parte o che farà parte dell'Unione Europea o in Svizzera.

10.3. L'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

10.4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta all'elaborazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

10.5. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea medesima, dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano il "Italia Oggi". In alternativa alle suddette modalità di convocazione, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi, in via esemplificativa, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il telegramma, il telefax e la posta elettronica) almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. A tal fine si utilizzeranno il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica che saranno iscritti nel libro soci a richiesta dei soci medesimi.

10.6. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente a esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;
- b) il giorno e l'ora dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
- c) l'elenco delle materie da trattare;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.7. L'assemblea si considera altresì validamente costituita, in assenza di formale convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea - Deleghe

11.1. Per il diritto di intervento all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare si applica il

disposto degli articoli 2370 e 2372 del codice civile e delle altre leggi in materia. Per partecipare all'assemblea non sarà necessario il preventivo deposito delle azioni.

11.2. All'assemblea potranno assistere anche soggetti diversi dai soci o dai loro rappresentanti che siano designati e invitati dall'assemblea medesima.

11.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea.

Articolo 12 - Presidente e segretario dell'assemblea - Svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - Verbalizzazione

12.1. L'assemblea è presieduta dalla persona, anche non azionista, eletta dall'assemblea medesima.

12.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e il presidente della stessa, se lo crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

12.3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi;

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa.

12.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a norma di legge e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali dell'assemblea devono essere trascritti nel libro previsto all'articolo 2421, primo comma, n. 3 del codice civile, anche se redatti per atto pubblico.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente dell'assemblea o 2 (due) consiglieri lo ritengono opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 13 - Quorum e deliberazioni

13.1. Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, valgono le norme del codice civile.

13.2. L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberazioni che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 18.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 14 - Composizione, nomina, cessazione e sostituzione dell'organo amministrativo

14.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un numero massimo di 13 (tredici) membri, anche non soci, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria della Società e nominati dalla medesima.

14.2. Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

14.3. Se per dimissioni viene a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea ovvero, per il solo caso di morte, anche uno solo degli amministratori in carica, si intende cessato l'intero consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 14.1 del presente statuto, restando inteso che fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione i poteri di quello cessato si intenderanno limitati esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Presidente del consiglio di amministrazione

15. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, e può eleggere un vice presidente.

Articolo 16 - Convocazione del consiglio di amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in un altro Stato facente parte o che farà parte dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente del consiglio o il vice presidente del consiglio (se nominato) o 2 (due) consiglieri lo credano necessario o opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da parte del Collegio Sindacale.

16.2. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal Presidente del consiglio o dal vice presidente del consiglio (se nominato) o da 2 (due) consiglieri, con avviso scritto trasmesso a ciascun amministratore in carica nonché ai sindaci effettivi, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di almeno 2 (due) giorni. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.3. Il consiglio si reputa validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 17 – Quorum - Svolgimento della riunione mediante mezzi di telecomunicazione - Verbalizzazione

17.1. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dall'amministratore di volta in volta eletto a tal fine dal consiglio stesso. Il consiglio nomina altresì un segretario anche estraneo al consiglio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale del consiglio è redatto da un notaio.

17.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

17.4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione potranno assistere anche soggetti estranei al consiglio stesso designati e invitati dal consiglio medesimo.

17.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti nel libro previsto all'articolo 2421, primo comma, n. 4 del codice civile, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente della riunione del consiglio o 2 (due) consiglieri lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 18 - Competenza e poteri

18.1. Fermi i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la gestione dell'impresa, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie o opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale.

18.2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice civile sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Articolo 19 - Organi delegati

19. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, fissando nel rispetto delle norme di legge attribuzioni, limitazioni ed eventuali compensi.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

20.2. L'organo amministrativo è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio per determinati atti o categorie di atti a procuratori, individualmente o collettivamente nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

20.3. Il soggetto che abbia la rappresentanza della Società firmerà facendo precedere la propria firma dalla denominazione della Società e dalla propria qualifica. Il soggetto che abbia la rappresentanza della Società in giudizio ha la facoltà di promuovere azioni o resistervi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa o in sede arbitrale, compresa la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti e professionisti.

Articolo 21 - Remunerazione

21.1. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

21.2. L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, fissi o variabili.

21.3. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, può stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

21.4. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 22 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

22.1. L'assemblea, a norma di legge, nomina un collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi, compreso il presidente, sempre nominato dall'assemblea, e 2 (due) supplenti, determinando la loro retribuzione.

22.2. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituito.

22.3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

22.4. Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12 del presente statuto.

22.5. La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, ai sensi dell'art. 2409 bis, co. 1 e 2, cod. civ..

TITOLO VI BILANCI E UTILI

Articolo 23 - Bilancio

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 24 - Utili

24.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, dedotto il 5% (cinque per cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

25. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi e determinerà le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII VARIE

Articolo 26 - Rinvio

26. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e di legge in materia di volta in volta in vigore.

In originale firmato:

Fabrizio Curci
Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, 23 dicembre 2021.